

MyAdvice

FORMAZIONE & APPROFONDIMENTI



MiFID II

Le MOSSE VINCENTI della consulenza

Crescita professionale
LA POTENZA DEL LINGUAGGIO

Consulenza al patrimonio
PIANIFICAZIONE EFFICACE



La pianificazione successoria efficace

Il primo check è neutralizzare le donazioni fatte dal cliente nell'ambito del capitale privato e aziendale. Il negozio di sistemazione familiare come possibile primo obiettivo

La Corte di Cassazione con sent. n. 11504 del 10 maggio 2017 ha scardinato i consolidati criteri di riferimento per le attribuzioni patrimoniali tra coniugi in fase di divorzio. L'esclusivo parametro per il giudizio di adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio o dell'impossibilità oggettiva di procurarseli, non sarà più individuato nel tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ma dovrà essere quello dell'indipendenza economica del richiedente. Tale pronuncia, se costituisce una vera rivoluzione nel settore, necessiterà di ulteriori chiarimenti in merito al concetto di indipendenza economica.

 10 MINUTI

 SPECIALISTICO


 A cura di Francesco Frigieri

I capitale immobiliare privato

Secondo l'ultimo censimento, in Italia, esistono più di 30.000.000 di beni immobili, intestati per il 90% a persone fisiche¹.

È noto, poi, che la cultura della proprietà nel nostro Paese sia molto radicata, vista anche la percentuale dei proprietari di case senza mutui pendenti, per quasi il 60% del totale². In questo contesto, dall'esame degli ultimi dati pubblicati, è emerso che nell'anno 2016, il 15% degli atti aventi ad oggetto beni immobili, ha avuto

natura di donazioni dirette, le cui motivazioni sono da ricercare, prevalentemente, nel timore che il passaggio di tali beni possa essere più oneroso nel prossimo futuro, per il verosimile aumento delle imposte di successione, già oggetto di progetti di riforma, così come nell'effettivo risparmio sulla tassazione Imu, ad esempio, per effetto della destinazione a prima casa, della seconda abitazione, attraverso l'intestazione genitori-figli³. È noto, infatti, che alle donazioni dirette, si applichi la reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni,





(d.lgs 346/1990) e, conseguentemente, oggi, nel rapporto, per esempio genitore-figlio, si possa beneficiare della franchigia di euro 1.000.000,00, da moltiplicare per quanti sono i figli, applicandosi sull'eccedenza l'aliquota del 4%; la franchigia si riduce fra fratelli ad euro 100.000,00, applicandosi sull'eccedenza la franchigia del 6%; l'aliquota del 6% fra parenti sino al 4° grado ed affini sino al 3°, senza, tuttavia, alcuna franchigia. Anche se alle donazioni, (per lo più in concreto, oggi, esenti da imposte indirette), vanno comunque applicate le imposte ipotecarie, pari al 2% e quelle catastali, pari all'1%, si può parlare, oggi, di tassazione piuttosto agevolata al cospetto di tutti gli altri atti (es. compra-vendite), salvo poi ricorrano i presupposti per la prima casa, nel qual caso non si scontano neppure queste imposte, solo se, però, il donatario non abbia acquistato altri immobili, o se acquistati, non si impegni a venderli entro l'anno dalla donazione⁴.

ossia pagamento del mutuo da parte dei genitori in favore del figlio;

- o come cessione gratuita del contratto preliminare sottoscritto dal padre e/o stipula a favore del figlio;
- o come remissione del debito, oppure, infine, come vendita simulata, anche solo per il prezzo.

Che tali forme di donazioni cd. indirette, siano poi una prassi frequente, è dovuto anche al fatto che da un punto di vista fiscale, l'art. 1, comma 4 bis del d.lgs 346/1990 sancisce, infatti, che "ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto", l'atto si presenta come neutro per la sottesa liberalità "mascherata".



CAPITALE MOBILIARE PRIVATO

Le donazioni, soprattutto, indirette, sono spesso utilizzate in ambito mobiliare. La Corte di Cassazione si è già pronunciata a proposito del c/c cointestato, affermando che "la cointestazione fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione.

Se, quindi, vuoi per le donazioni dirette, vuoi per le donazioni indirette, è altissimo il numero di questi tipi di atti, perché, allora, si rende opportuno accertare le donazioni fatte dal cliente per una pianificazione successoria efficace?

A questi dati ufficiali, occorre poi aggiungere quella percentuale, altrettanto importante, di atti non ufficiali, ossia quelle donazioni cd. indirette, che, per contro, si presentano, per esempio, sotto altra forma:

- o come acquisti a tutti gli effetti, anche se con dazione del denaro da parte dei genitori in favore dei figli;
- o come adempimento del terzo,

Se, quindi, vuoi per le donazioni dirette, vuoi per le donazioni indirette, è altissimo il numero di questi tipi di atti, perché, allora, si rende opportuno accertare le donazioni fatte dal cliente per una pianificazione successoria efficace?

La ragione è semplice, in caso di donazione diretta o indiretta, si applicano un complesso di norme aventi

reflessi importanti in campo successorio.

Un immobile di provenienza donativa, infatti, può presentare problemi relativamente alla sua commerciabilità. Questo per il semplice motivo che, in caso decesso del donante, gli eredi legittimari potrebbero agire in giudizio per vedersi riconosciuta la quota di riserva, quota di cui la leg-

ge pone dei limiti alla disposizione, non solo per gli atti ultima volontà, ma anche attraverso le donazioni fatte in vita.

La massa ereditaria, oggetto di successione, infatti, non sarà solo quella esistente al momento del decesso, ma comprende anche le donazioni, per cui, acquistare una casa che è stata in precedenza donata, può esporre il donatario al rischio di rivendicazione da parte degli eredi dell'originario proprietario, fatto, ovviamente, che ne limita la commerciabilità.

Gli eredi lesi da donazioni dirette e/o indirette possono invocare l'azione di riduzione allo scopo di ottenere la reintegrazione della quota di legittima, azione alla quale possono, poi, eventualmente rinunciare solo dopo l'apertura della successione.

In caso di donazione diretta di un immobile ad un figlio, nell'ipotesi in cui questi provveda poi alla vendita di detto immobile, il terzo acquirente si potrebbe trovare esposto, una volta esercitata vittoriosamente l'azione di riduzione da parte del legittimario leso, alla rivendicazione (cd. Azione di restituzione) del bene stesso, qualora il patrimonio del donatario non risultasse sufficiente a soddisfare i propri diritti.

Tale vincolo o peso sulla commerciabilità del bene, tuttavia, è stato limitato temporalmente, in quanto l'art. 563 c.c. è stato oggetto modifica a seguito della entrata in vigore dell'art. 2, comma 4-novies, D.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

Per effetto di tale modifica, il diritto del legittimario, viene limitato sul piano temporale al termine di venti anni dalla trascrizione della donazione, suscettibile, tuttavia, di essere sospeso in favore del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

Ciò spiega perché gli istituti di credito non concedano mutui garantiti da ipoteca sui beni donati, se non decorso il termine di vent'anni dalla trascrizione della donazione e, sempre che non ci sia stata presentata opposizione da parte degli eredi legittimari.

L'azione di riduzione è data anche di fronte ad una donazione indiretta, ossia nell'ipotesi in cui ci sia stata, per

Lo ha affermato la Cassazione a Sezioni Unite, sin dal 1992, allorché ha precisato che nell'ipotesi di acquisto con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, si configura una donazione indiretta del bene stesso e non del denaro⁷, principio ribadito di recente con la sentenza del 2010, già citata.

La natura giuridica della donazione, sia diretta che indiretta, implica, poi,

Gli eredi lesi da donazioni dirette e/o indirette possono invocare l'azione di riduzione della quota di legittima, azione alla quale possono, poi, eventualmente rinunciare solo dopo l'apertura della successione

esempio, la dazione del denaro finalizzata all'acquisto dell'immobile, nonché in tutte le altre ipotesi sopra richiamate.

L'unica differenza risiede nel fatto che non sarebbe data al legittimario l'azione di restituzione, interpretazione, quest'ultima, offerta dalla giurisprudenza⁵, ma appoggiata anche dalla dottrina⁶, in quanto il bene immobile acquistato, non si considererebbe mai uscito dal patrimonio del donante e, quindi, non si potrebbe accordare una tutela reale al legittimario leso; peraltro, il dato letterale dell'art.809 c.c., il quale si riferisce unicamente all'azione di riduzione e non anche a quella di restituzione, conferma detta tesi.

È importante al riguardo precisare che il valore da considerare nella ricostruzione dell'asse ereditario sarà il valore del bene al momento dell'apertura della successione e non l'importo del denaro regalato al momento dell'acquisto del bene.

l'applicazione dell'art. 2901 c.c. in termini di azione revocatoria per gli atti a titolo gratuito, meno gravosa per il creditore che la esperisce rispetto alla casistica degli atti a titolo oneroso.

Nel primo caso, infatti, ai creditori del donante, sarà sufficiente dimostrare che il debitore era consapevole del danno che, con tale atto, avrebbe potuto provocare al creditore, senza che rilevi lo stato soggettivo del donatario.

La natura giuridica della donazione, sia diretta che indiretta, implica, poi, anche l'applicazione dell'art. 2929 bis c.c., introdotto di recente dal D-L-83/2015.

In questi casi, infatti, ai creditori del donante, entro un anno dall'atto, è data la possibilità di pignorare il bene immobile, o bene mobile registrato, indipendentemente dal preventivo esperimento dell'azione revocatoria che, prima della modifica legislativa, costituiva presupposto indefettibile per l'esecuzione forzata.



Le abitudini degli italiani e le varie tipologie di donazioni esistenti

In Italia la modalità più utilizzata per il trasferimento di denaro per spirito di liberalità è il bonifico. In realtà la legge prescrive una forma ben precisa per effettuare una donazione e cioè quella dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni. Esiste anche una tipologia di donazione che può essere effettuata senza formalismi: la donazione indiretta. In quest'ultima situazione si può arricchire il patrimonio del donatario senza la forma dell'atto pubblico e per la validità basta utilizzare la forma prescritta per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.

La corte di cassazione, Sezioni unite, con la sentenza del 27 luglio 2017, n. 18725 ha stabilito che se la donazione viene effettuata senza l'atto pubblico è nulla anche se viene attuata tramite bonifico. Questa sentenza potrebbe far cambiare le abitudini degli italiani e costringerli a utilizzare la forma dell'atto pubblico.

Qual è la conseguenza più evidente della nullità di una donazione realizzata tramite bonifico? Che nel momento in cui il donante muore i suoi eredi hanno diritto a farsela restituire. Possiamo immaginare le problematiche scaturenti da ciò. Spesso la volontà del donante di spogliarsi di un proprio bene a favore del donatario nasce dal desiderio di "sistemare", mentre è in vita, il proprio patrimonio a favore dei figli per evitare liti tra questi nel momento in cui egli verrà a mancare. Quando si è in presenza di una donazione indiretta o di una donazione fatta tramite atto pubblico gli eredi possono chiedere la restituzio-

ne della somma solo in caso di lesione della quota di legittima. Dal momento in cui il trasferimento tramite bonifico non viene più considerato una donazione indiretta gli eredi potranno chiederne la restituzione a prescindere dalla lesione della quota di legittima.

Altro aspetto da considerare è quello fiscale. Se la donazione è nulla il denaro si considera come mai uscito dalla sfera patrimoniale del disponente e di conseguenza non potrebbero più essere chieste le imposte di donazione per mancanza di capacità contributiva al momento della disposizione in banca. Il consiglio, prima di effettuare un bonifico di importo rilevante è di considerare il vantaggio dell'atto pubblico: in questo caso gli altri eredi potranno chiedere la restituzione della somma solo nel caso di lesione della quota di legittima.



ALESSANDRO CARDIA

Vincitore PFAwards'17
Pianificazione successoria

Il capitale mobiliare privato

Le donazioni, soprattutto, indirette, sono spesso utilizzate in ambito mobiliare. La Corte di Cassazione si era già pronunciata recentemente a proposito del conto corrente cointestato, affer-

mi versati all'assicuratore (cfr. Cass. n. 6528/2006), giacché - come rilevato dalla Cassazione n. 7683/2015 - il pagamento del premio ha integrato "il c.d. negozio-mezzo (l'assicurazione) utilizzato per conseguire il negozio-fine (la donazione)", mentre il

- la cointestazione del conto, con firma e disponibilità disgiunte, anche se la somma risulti essere appartenuta a solo uno dei cointestatori;
- la cointestazione di buoni postali fruttiferi, ad esempio, operata da un genitore per ripartire fra i figli anticipatamente le proprie sostanze;
- il pagamento di un'obbligazione altrui compiuto dal terzo per spirito di liberalità.

Sono da considerare, invece, donazioni dirette:

- il trasferimento del libretto di deposito a risparmio al portatore, effettuato dal depositante al terzo possessore al fine di compiere una liberalità;
- le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito;
- l'elargizione di somme di danaro di importo non modico mediante assegni circolari;
- l'accollo interno con cui l'accollante, allo scopo di arricchire un familiare con proprio impoverimento, si sia impegnato nei con-

Ai creditori del donante, entro un anno dall'atto, è data la possibilità di pignorare il bene immobile, o bene mobile registrato, indipendentemente dal preventivo esperimento dell'azione revocatoria che, prima della modifica legislativa, costituiva presupposto indefettibile per l'esecuzione forzata

mando che "la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto - sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni - fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. Cass., sent. n. 28839 del 2008; cfr. anche Cass., sent. n. 4496 del 2010)."⁸

Anche a proposito delle polizze vita si era già pronunciata la Corte di Cassazione nel 2016⁹, affermando che "nell'assicurazione sulla vita, la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica, deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta per spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta... Deve, peraltro, precisarsi che il donatum originario era costituito dai pre-

pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore ha costituito il risultato finale utile dell'operazione per il beneficiario".

Al di là delle donazioni dirette facilmente individuabili, quelle indirette sono ricorrenti anche e, soprattutto, in campo societario. La ragione principale risiede nell'introduzione, con la riforma del 2003, del criterio non proporzionale fra il conferimento e la partecipazione

Da ultimo, la Corte di Cassazione e Sezioni Unite¹⁰, si è pronunciata sulla qualificazione delle donazioni indirette e dirette, sempre nell'ambito mobiliare, precisando che possiamo annoverare nel primo caso:

fronti di quest'ultimo a pagare all'istituto di credito le rate del mutuo bancario dal medesimo contratto, rilevandosi che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell'accollo;



- il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente.
- intento liberale dei beneficiari nei confronti dei beneficiari.

Ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore.

Ciò significa che in mancanza della forma solenne, tali donazioni dovranno ritenersi nulle e, quindi, il bene dovrà rientrare per intero nell'asse ereditario.

Il capitale aziendale: partecipazioni in società ed aziende
Al di là delle donazioni dirette facilmente individuabili, quelle indirette sono ricorrenti anche e, soprattutto, in campo societario. La ragione principale risiede nell'introduzione, con la riforma del 2003, del criterio non proporzionale fra il conferimento e la partecipazione.

Ciò si può attuare con la volontà di compensare un socio senza alcun interesse patrimoniale e, quindi, donandogli, in tutto o in parte, una quota o una partecipazione; per contro, qualora si volesse privilegiare un socio che, tuttavia, a fronte di un conferimento inferiore al valore della relativa partecipazione, apporti, o per conoscenze tecniche o per altri motivi, un valore aggiunto alla società, non si sarebbe in presenza di liberalità donative.

La dottrina ha individuato la ricorrenza di una donazione indiretta allorché si presentino i seguenti requisiti¹¹:

- depauperamento della sfera patrimoniale dei soci cui vengano attribuite partecipazioni in misura inferiore al conferimento;
- arricchimento del socio beneficiario dell'attribuzione più che proporzionale ai diritti di voto;

In ogni caso, la norma di riferimento è l'art. 743 c.c., la quale, tuttavia, presuppone la prova della frode del dan-

te causa. Se, poi, ci troviamo di fronte alla donazione di un'azienda, l'interrogativo da porsi sarà quello di capire cosa imputare nella collazione, che rimane comunque il complesso dei beni e non la sommatoria dei singoli. Sussiste, infatti, il criterio dell'assorbimento che fa ritenere l'azienda un bene unitario¹².

In quest'ottica, inoltre, dovrà ritenersi esclusa l'azione di restituzione prevista dall'art. 563 c.c., perché circoscritta ai beni immobili.

Altro particolare strumento, è il conferimento di azienda e di immobili in società, perché, in questo modo, l'azione di riduzione avrebbe ad oggetto la quota, e non i singoli beni, oltre ai vantaggi fiscali.

Sarà possibile non cadere in questi tranelli, attraverso la conclusione di un patto di famiglia, unica eccezione riconosciuta al divieto dei patti successori, ma la particolarità della disciplina, ed i limiti di detto istituto, molto spesso, fanno preferire il ricorso a delle donazioni indirette, quale strumento tipico di intestazione dell'azienda al figlio, anche se, nel concreto, si vogliono perseguire altri scopi¹³.

Conclusioni

La donazione, per quanto pacificamente considerata un anticipo della successione, non pare essere, se non in determinati e circoscritti casi con riferimento al patrimonio mobiliare, un'ipotesi di pianificazione percorribile ed efficace, ma, anzi, con riferimento al patrimonio immobiliare, potrebbe essere fonte di limitazione alla circolazione del bene, tanto è vero che si afferma che il bene donato sia di qualità giuridica inferiore.

Ecco perché la dottrina, ed in particolare gli operatori, si stanno sforzando di trovare rimedi postumi alle dona-

zioni già eseguite, trovando, tuttavia, limiti operativi, o particolarmente onerosi, sul piano fiscale.

Si parla di recente del negozio di sistemazione familiare per indicare quel rimedio, anche compensativo, che possa, non solo porre rimedio alle conseguenze negative delle donazioni più sopra prospettate, ma anche riequilibrare assetti già predisposti in modo non particolarmente attento, così da impedire azioni future da parte degli eventuali legittimari lesi, con effetti al momento della stipula.

Questo tipo di negozio trova il suo alter ego nel patto di famiglia, deputato a regolare il passaggio generazionale unicamente nelle aziende, mentre questa forma di contratto ben potrebbe essere utilizzata in tutti gli altri casi, soprattutto a fronte di un patrimonio anche familiare e non aziendale.

In pratica, la causa di questo contratto sarà quello di sistemare, con un criterio di equità, il patrimonio familiare da parte dei genitori nei confronti dei figli, anche allo scopo di prevenire liti future e pensare più serenamente alla successiva pianificazione, non viziata ab origine.

Note

(1) Fonte Direzione generale delle Finanze. La distribuzione della proprietà tra persone fisiche (PF) e persone non fisiche (PNF) è nettamente a favore delle prime per quanto concerne il settore residenziale (abitazioni e pertinenze), sia in termini di stock (numero di unità immobiliari) che di rendite catastali. Infatti, oltre il 90% delle abitazioni (sia per lo stock sia per la rendita) è attribuibile alle persone fisiche. La percentuale scende per la pertinenze (locali di deposito e box/posti auto), rispettivamente all'88,3% sullo stock e all'85,1% sulle rendite. Le PF detengono comunque una quota considerevole, pari al 62,2%, dello stock immobiliare anche relativamente al settore non residenziale; tuttavia tal quota, in termini di ammontare di rendita catastale scende al 28,8% (Tabella 1.2)

(2) Fonte Il Sole 24 ore del 10.8.2017. L'Italia, tra i paesi presi in analisi, si pone subito dopo le nazioni dell'est Europeo dal punto di vista della percentuale di proprietari senza mutuo. Un paese in cui, tradizionalmente, le famiglie hanno avuto un ruolo importante nel facilitare il possesso di case di pro-

prietà ai figli, tramite eredità o sostegno finanziario. Si registra infatti un 57,6% di proprietari, a cui si aggiunge il 14,2% su cui ancora pende un mutuo, per un totale di 71,8%. Le abitazioni affittate da privati sono il 14,5% del totale, mentre il 4% rappresentano gli affitti a prezzi di mercato ridotti dovuti a sussidi o abitazioni e strutture il cui affitto è stabilito per legge.

(3) Fonte Il Sole 24 ore del 20.7.2017. I dati statistici diffusi per la prima volta dal Notariato (fonte Il sole 24 ore del „luglio 2017) evidenziano che su 630mila compravendite di fabbricati registrate nel 2016 – comprese pertinenze e immobili strumentali e di cui il 3% trasferiti in nuda proprietà e l'1,4% per il solo usufrutto – vanno infatti aggiunte 72.403 donazioni, 24.501 donazioni di nuda proprietà e 10.621 donazioni di usufrutto (sempre di soli fabbricati, quindi esclusi i terreni, le servitù, i diritti di superficie eccetera). Per un totale di 107.525 atti: vale a dire che ogni 100 transazioni 15 sono donazioni.

«Si tratta di una quota pressoché costante nel tempo – commenta Giampaolo Maroz, consigliere nazionale del Notariato – soggetta a picchi ogni volta che ci sono ipotesi o semplici rumors su eventuali modifiche alla tassazione su donazioni o successioni». Le due fattispecie sono infatti soggette alla stessa imposizione fiscale, che in questo momento si può considerare abbastanza vantaggiosa, dato che è più bassa di quella applicata alle compravendite: limitandosi alla cerchia dei parenti più prossimi, entro la franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario si applicano solo le imposte di trascrizione e catastale pari rispettivamente al 2% e all'1% del valore (o 400 euro in tutto in misura fissa se si opta per i benefici prima casa).

Il timore che spinge a donare è in sostanza che in futuro possa diventare più costoso il passaggio dei beni in termini di tasse di successione. Inoltre, la scelta è

fatta anche per pagare meno Imu: tipicamente ci si libera infatti di una seconda casa per intestarla come abitazione principale (su cui non grava l'imposta) a un figlio o a un nipote.

(4) Fonte Risoluzione 86 del 4.7.2017. In particolare è stato affermato da parte dell'Agenzia delle Entrate che “ il contribuente istante che risulta già in possesso di un immobile acquistato a titolo oneroso fruendo delle agevolazioni di cui alla Nota II-bis) posta in calce all'articolo 1 citato, potrà richiedere nuovamente le agevolazioni riservate alla prima casa di abitazione in occasione della stipula dell'atto di donazione sopra rappresentato, a condizione, tuttavia, che nel predetto atto si impegni a vendere entro l'anno dal nuovo acquisto l'immobile pre-predicato”.

(5) Cass. Civ. 12.10.2010, n.11496

(6) L. Mengoni in Successioni a cause di morte.

(7) Cass. Sez. Un. n.9282 del 5.08.1992.

(8) Cass. Civ. n.809 del 15/1/2014.

(9) Cass. civ. Sez. III, Sent., 19/02/2016, n. 3263

(10) Cassazione Civ. Sezioni Unite n.18725 del 27.7.2017.

(11) Fonte Iaccarino Le Liberalità Indirette pag. 119 e segg.

(12) Fonte Cas. 18.6.1981 n.4009.

(13) In questo senso Cass. n.3134 del 29/02/2012 secondo la quale: “L'intestazione fiduciaria di un bene, frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante, ha luogo solo ove il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall'obbligo, inter partes, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicitandosi il contenuto del pactum fiduciae. Manca, dunque, nell'istituto qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest'ultimo è soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante”.



Francesco FRIGIERI



Avvocato dello studio legale Frigieri & Partners, si occupa di pianificazione patrimoniale e di diritto dei trust e affidamenti fiduciari. È componente del comitato scientifico della rivista Family Office presiedendo la Commissione Trust del relativo Centro studi giuridici finanziari. Dal 2011 è membro della Commissione normative a tutela dei patrimoni e della sotto-commissione trust presso l'Ordine dei commercialisti di Milano.

Qualora, dunque, l'effetto reale non risulta essere accompagnato da alcun patto contenente l'obbligo della persona nominata di modificare la posizione ad essa facente capo a favore dello stipulante o di altro soggetto da costui designato, non può intendersi posto in essere il menzionato negozio. Stante quanto innanzi, la fattispecie dell'acquisto di un'azienda da parte del nominato con denaro del preteso fiduciante, stipulante, deve correttamente qualificarsi come donazione indiretta e non come intestazione fiduciaria”.

FORMAZIONE DA UTILIZZARE

Corsi proposti sulla tematica

- La divisione e la gestione del patrimonio ereditario
- Passaggio generazionale del patrimonio dell'imprenditore e del professionista
- Le leve per sviluppare la consulenza nel passaggio generazionale delle imprese di famiglia

Per iscrizioni e maggiori informazioni:
info@PFAcademy.it

MyAdvice

FORMAZIONE & APPROFONDIMENTI

ABBONATI su ProfessioneFinanza.com

SCONTO DEL 15%
UTILIZZANDO IL CODICE

6 NUMERI

MYA17FA

~~70€~~

A soli 59€

UN ANNO DI **FORMAZIONE**
& **APPROFONDIMENTI**
SULLA TUA SCRIVANIA



Vuoi la tua **versione personalizzata** nei contenuti? **Contattaci!**